



**COMUNE DI BAGHERIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI  
DI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE.**

**DISPOSIZIONI GENERALI  
RELATIVE AI SERVIZI GENERALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n° 83 dell' 08 AGOSTO 2003.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale  
n.107 del 29 novembre 2006.

In vigore dal 20 marzo 2007.

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

## INTRODUZIONE

Testo approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'8.8.2003, deliberazione n. 83 così come modificato con Deliberazione C.C. n. 107 del 29 novembre 2006.

## FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona Amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

## ART 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma sia stata espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma e' tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

## ART 2

### STATO DI INDIGENZA

1. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
2. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

## ART. 3

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, dall'ufficiale dello Stato Civile che acquisisce oltre ai certificati di rito, anche dichiarazione della ditta che esegue il servizio funebre.
2. L'impresa che esegue il servizio funebre, trascorse le 24 ore stabilite per legge provvederà alla chiusura del feretro redigendo in merito apposita autocertificazione in presenza di due testimoni.

## ART.4

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - o Le salme delle persone nate nel territorio del Comune;
  - o Le salme delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti;

- o Le salme delle persone morte fuori dal territorio del Comune, che abbiano avuto la residenza da almeno tre anni;
- o Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- o i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285190;
- o i resti mortali delle persone sopra elencate.
- o le ceneri di persone non residenti, né nati , né morti a Bagheria che su richiesta di titolare di cappella privata quale parente del defunto ne chiede il deposito all'interno della stessa;
- o i coniugi di persone di cui ai commi precedenti di cui sia fatta espressa richiesta.
- o le salme di persone decedute fuori dal comune,ma che abbiano avuto la residenza a Bagheria per un periodo di almeno dieci anni.
- o i cadaveri dei coniugi o dei figli o genitori nati nel territorio di Bagheria.

## **ART. 5 TRASPORTI**

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso.
2. L'importo della somma di cui sopra e' determinato come da allegato e successivamente dal Consiglio Comunale.
3. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo e' definito in allegato applicando una riduzione del 30% sulla somma di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il trasporto del cadavere di deceduto in Bagheria e'a carico del Comune nel caso di persona con disagio economico accertato a mezzo assistenti sociali.
5. Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 5, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti dal Comune o da impresa ad esso convenzionata, secondo le tariffe previste dalla legge.
6. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

## **ART 6 TUMULAZIONI Autorizzazione per la sepoltura**

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

## **ART 7**

1. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità loculi concessi a rotazione quarantennale.
2. La durata quarantennale delle concessioni viene estesa a tutti i rapporti in corso. Decorsi 40 anni dalla data di tumulazione delle salme il Settore competente, con determina dirigenziale, avvia il procedimento di revoca. La relativa determina dirigenziale dovrà essere pubblicizzata mediante affissione di copia degli atti all'ingresso del cimitero comunale ed in congruo numero all'interno dello stesso oltre che negli spazi di pubblica affissione presenti in città, per un periodo minimo di giorni 20 (venti). Dette salme possono essere tumulate e ridotte in cassette ossario da tumulare in cellette accessibili ai parenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86, comma 5, del D.P.R. n. 285/90. Le spese sono a carico del Comune nel caso in cui la relativa concessione aveva una durata superiore a 40 anni o perpetua. Le spese sono a carico del concessionario (o suoi eredi) nel caso in cui la durata della concessione è già scaduta al momento dell'adozione della suddetta determina dirigenziale. Gli eredi dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di concessione al fine del mantenimento della salma in cassette ossario da collocarsi in apposite cellette. L'ordine di estumulazione sarà stabilito da un piano redatto dall'ufficio competente che tenga conto sia della cronologicità delle tumulazioni originali sia dell'idoneità strutturale dei diversi gruppi di loculi al fine della riconversione in cellette ossario. È consentito il rinnovo delle concessioni dei loculi per ulteriori

20 (venti) anni ai familiari di quanti compresi all'art. 4, commi 1,2,3,4 e 5, del presente regolamento e deceduti prima del ventunesimo anno d'età. Tutte le concessioni hanno efficacia dalla data di tumulazione e sono riferite al relativo contratto di stipula.

3. Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
4. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità.
5. Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.
6. E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione in cellette ossario, ove ricorrano le condizioni della salma, previste per legge per ulteriori periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.
7. I loculi resisi vuoti a seguito di trasferimento di salme in altri loculi all'interno o fuori del cimitero, rientrano in possesso dell'amministrazione comunale che ne disporrà di conseguenza.
8. Non è consentita la concessione di loculi a persona in vita, ad eccezione di persone di cui all'art. 4 e, con facoltà di rinnovo, per loculi di durata quarantennale a decorrere dalla data della sepoltura, a persona che abbia compiuto settanta anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia vivente il coniuge. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per l'acquisto del loculo. Rimangono fatti salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.
9. Gli aventi diritto possono chiedere il ricongiungimento, in loculi adiacenti, dei coniugi all'atto del decesso di quello rimasto in vita, anticipando le spese per i loculi eventualmente disponibili, nonché quelle per la estumulazione e la nuova tumulazione della precedente salma. I loculi resisi liberi rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione che potrà assegnarli ad altri richiedenti. Attivazione e durata di queste nuove concessioni sono regolate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

## **ART 8 CREMAZIONE**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285190 e dalla legge 130 del 30/10/2001 e successive modifiche;

## **ART.9 RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:
  - a. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ;
  - b. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - c. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
  - d. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97, ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.
3. Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonché lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto.
4. Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.

## **ART. 10 TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

1. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione sono eseguite, secondo le norme vigenti, dal personale in servizio presso il Cimitero.

2. All'atto del trasferimento delle salme per il ricongiungimento dei coniugi in un nuovo loculo, sarà conguagliata, se minore, la differenza tra il vecchio e il nuovo loculo con i prezzi al momento in vigore.

## **ART 11 SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

1. Il comune può concedere a privati e ad enti residenti in Bagheria da almeno otto anni a tutti coloro che sono previsti dall'art. 4, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

## **ART. 12**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente 199 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

## **ART. 13**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, nonché, i genitori del coniuge e tutti coloro che rientrano nei criteri stabiliti dall'art. 4.
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.

## **Art. 14 OBBLIGHI DEL CUSTODE**

1. Al servizio di custodia compete:
  - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
  - b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia a parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
  - c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'amministrazione Comunale;
  - d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
  - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
  - f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
  - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
  - h) provvedere alla sepoltura delle salme.  
Inoltre ha l'obbligo di:
    - i) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
    - j) assistere e provvedere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
    - k) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola in apposito loculo;
    - l) consegnare ai parenti gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

2. Tutto il personale, a qualsiasi servizio adibito, è tenuto ad osservare un comportamento consono con i luoghi.

## **ART. 15 NORME DI FUNZIONAMENTO**

1. Le operazioni di seppellimento cominciano alle ore 8,00 e terminano un'ora prima dell'orario di chiusura del cimitero dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali; le salme che arrivano al cimitero oltre tale orario, saranno poste a deposito nella camera mortuaria e tumulate il giorno successivo, se non ricadenti di giorno festivo.
2. Il cimitero comunale, di norma, è aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 17,00; nei giorni festivi e domenicali sarà aperto dalle ore 07,00 alle ore 13,00.
3. La circolazione dei veicoli privati all'interno del cimitero è disciplinata con apposita ordinanza del Sindaco.
4. Nel cimitero è vietato:
  - o introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
  - o tenere comportamenti non conformi al carattere del luogo;
  - o introdurre animali;
  - o asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
  - o buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - o portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - o calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui copri fossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - o disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
  - o eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
  - o fare questue;
  - o assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
  - o effettuare riprese cine-fotografiche all'interno del cimitero ad esclusione della propria sepoltura e previo permesso del responsabile del servizio. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Sindaco.
5. È rigorosamente vietato a tutto il personale in servizio presso il cimitero di accettare donativi, mance ed elargizioni di qualsiasi natura ed entità. È altresì vietato al medesimo personale di assumere commissioni e di prendere parte al commercio di oggetti funebri, fiori e simili, ovvero di occuparsi della collocazione o sistemazione di foto nelle sepolture private e di ingerirsi per fini estranei a quelli d'istituto, anche se non a scopo di lucro, in affari riguardanti il cimitero. Non possono, altresì, prestare servizio presso il Cimitero comunale i dipendenti che abbiano parenti fino al quarto grado titolari di agenzie funebri o altre imprese comunque operanti nel settore.
6. In corrispondenza dei loculi è possibile coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
7. Copia del presente regolamento sarà collocata a cura del responsabile del servizio, in maniera ben visibile, all'ingresso del cimitero e presso gli uffici cimiteriali.
8. Coloro che contravvengono alle prescrizioni di cui al comma 5, una volta individuati dal personale in servizio e da loro identificati e/o dagli agenti di Polizia Municipale, saranno passibili di denuncia all'autorità giudiziaria qualora nel comportamento riscontrato si ravvisino estremi di reato, fatta salva comunque per l'Amministrazione o per i soggetti danneggiati la facoltà di rivalersi dei danni subiti.

## **ART. 16**

- 1 Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel L.U. LL. SS. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché delle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10 e successive modifiche.

